

STATUTEN

STATUTS

STATUTI

Schweizerische Vereinigung für die Berufsbildung in der Logistik
Association Suisse pour la formation professionnelle en logistique
Associazione Svizzera per la formazione professionale in logistica



SVBL

ASFL

Statuten

Deutsche Fassung

Seiten 1 - 9

Statuts

Version française

Pages 11 - 20

Statuti

Versione italiana

Pagine 25 - 33

Indice

I. Generalità	26
1. Nome.....	Art. 1
2. Sede.....	Art. 2
3. Scopo.....	Art. 3
II. Appartenenza all'Associazione	26
1. Acquisizione dello status di membro.....	Art. 4
2. Perdita dello status di membro	
a) Disdetta.....	Art. 5
b) Esclusione.....	Art. 6
III. Diritti e obblighi dei membri	27
1. Diritti	
a) Diritto di voto e d'istanza.....	Art. 7
b) Rappresentanza.....	Art. 8
2. Obblighi	
a) Quota associativa.....	Art. 9
b) Obbligo di fedeltà.....	Art. 10
c) Responsabilità.....	Art. 11
IV. Organizzazione	28
1. Assemblea generale	
a) Facoltà.....	Art. 12
b) Assemblea generale ordinaria.....	Art. 13
c) Assemblea generale straordinaria.....	Art. 14
d) Delibere e votazioni.....	Art. 15
2. Commissione per la formazione professionale	
a) Obblighi e facoltà.....	Art. 16
b) Spese.....	Art. 17
c) Composizione e mandato.....	Art. 18
d) Delibere.....	Art. 19
3. Comitato esecutivo	
a) Obblighi e facoltà.....	Art. 20
b) Composizione, mandato e delibere.....	Art. 21
4. Direzione.....	Art. 22
5. Commissioni.....	Art. 23
6. Sezioni.....	Art. 24
7. Ufficio di revisione.....	Art. 25
V. Finanze	32
1. Anno contabile.....	Art. 26
2. Entrate.....	Art. 27
3. Quote annuali dei membri.....	Art. 28
VI. Disposizioni conclusive	33
1. Scioglimento dell'Associazione.....	Art. 29
2. Comunicazioni.....	Art. 30
3. Entrata in vigore.....	Art. 31
4. Redazione dello statuto.....	Art. 32

I. Generalità

1. Nome

Art. 1

Con il nome

Schweizerische Vereinigung für die Berufsbildung in der Logistik (SVBL)
Association Suisse pour la formation professionnelle en logistique (ASFL)
Associazione Svizzera per la formazione professionale in logistica (ASFL)
è costituita un'associazione ai sensi dell'art. 60 sgg. CC.

2. Sede

Art. 2

L'Associazione ha sede a Rapperswil (AG).

3. Scopo

Art. 3

L'Associazione ha come scopo:

1. *coordinare, promuovere ed attuare la formazione e l'aggiornamento professionale del personale addetto ai magazzini e alla logistica in tutta la Svizzera;*
2. realizzare e diffondere una figura professionale degli addetti ai magazzini e alla logistica che si radichi nell'opinione pubblica e che risponda ai requisiti posti alla professione nei diversi rami economici;
3. garantire una formazione professionale continuativa, allettante e promettente nello spirito dei fondamenti giuridici (LFPr/OFP) attraverso l'organizzazione di corsi introduttivi obbligatori e di ulteriori corsi volti ad assicurare la qualità dell'apprendistato per la figura di assistente alla logistica;
4. realizzare le premesse, incentivare e adottare le misure volte alla formazione continua e all'aggiornamento degli addetti ai magazzini e alla logistica.

II. Appartenenza all'Associazione

1. Acquisizione dello status di membro

Art. 4

¹ Nell'Associazione possono essere accolti i seguenti tipi di membri:

- a) Membri ordinari:
 1. Membri collettivi
 2. Membri d'azienda
 3. Membri individuali
- b) Membri straordinari con funzione consultiva

Le persone fisiche che hanno acquisito particolari meriti nei confronti della ASFL possono diventare membri onorari.

² La commissione per la formazione professionale delibera circa

l'accoglimento di nuovi membri nell'Associazione su richiesta del comitato esecutivo e per i membri ordinari sulla base di una richiesta scritta. Non è tenuta a motivare le sue decisioni.

Art. 5

¹ In via di principio un membro può recedere dall'Associazione solo con un preavviso di sei mesi dalla fine del rispettivo anno solare.

² La disdetta deve essere presentata per iscritto presso la sede.

³ In presenza di giusta causa la commissione per la formazione professionale può acconsentire anche al recesso prima che sia decorso un anno solare.

Art. 6

¹ La commissione per la formazione professionale ha il diritto di escludere dei membri senza doverne indicare il motivo.

² Contro la delibera di esclusione della commissione per la formazione professionale il soggetto escluso può presentare ricorso con effetto sospensivo all'assemblea generale entro 30 giorni.

III. Diritti e obblighi dei membri

Art. 7

¹ Ad ogni membro ordinario dell'Associazione spetta un voto in seno all'assemblea generale.

² Ogni membro ha il diritto di presentare presso la sede delle istanze scritte indirizzate all'assemblea generale e alla commissione per la formazione professionale.

Art. 8

Per esercitare il diritto di voto nell'ambito dell'assemblea generale ciascun membro può farsi rappresentare da un altro membro; nessuno può rappresentare tuttavia più di un membro.

Art. 9

¹ Ogni membro ordinario è tenuto a corrispondere la quota associativa annuale determinata in base al presente statuto e al regolamento sulle quote.

² In caso di spese particolari l'assemblea generale può determinare che siano corrisposte quote straordinarie.

Art. 10

I membri sono tenuti a tutelare fedelmente gli interessi dell'Associazione.

2. Perdita dello status di membro

a) Disdetta

b) Esclusione

1. Diritti

a) Diritto di voto e di istanza

b) Rappresentanza

2. Obblighi

a) Quota associativa

b) Obbligo di fedeltà

c) Responsabilità

Art. 11

Per gli obblighi dell'Associazione risponde unicamente il patrimonio dell'Associazione.

IV. Organizzazione

1. **Assemblea generale**

Art. 12

¹ All'assemblea generale spettano le facoltà riconosciute in base alle norme cogenti di legge e allo statuto.

a) Facoltà

² Esse sono in particolare:

- a) approvazione del rapporto annuale;
- b) approvazione del conto annuale e presa d'atto del rapporto dell'ufficio di revisione, discharge della commissione per la formazione professionale;
- c) nomina del presidente e del vicepresidente dell'Associazione;
- d) designazione della commissione per la formazione professionale;
- e) consulenza e adozione di delibere circa le istanze avanzate dalla commissione per la formazione professionale e dai singoli membri;
- f) determinazione e modifica dello statuto;
- g) adozione di delibere circa le quote straordinarie ai sensi dell'art. 7 comma 2;
- h) scioglimento dell'associazione.

b) Assemblea generale ordinaria

Art. 13

¹ L'assemblea generale ordinaria si svolge di norma una volta l'anno su convocazione della commissione per la formazione professionale.

² La convocazione dell'assemblea generale deve essere effettuata per iscritto con un preavviso minimo di 20 giorni e deve indicare i punti all'ordine del giorno.

³ L'assemblea generale è presieduta dal presidente e, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente o da un presidente ad hoc designato dall'assemblea.

⁴ Le istanze all'attenzione dell'assemblea generale debbono essere presentate alla commissione per la formazione professionale con un minimo di due mesi di anticipo sulla data di svolgimento dell'assemblea generale. L'assemblea generale non può deliberare sulle istanze prevenute oltre tale termine.

⁵ Negli anni in cui non si svolge alcuna assemblea generale, le delibere circa le questioni di competenza dell'assemblea vengono adottate mediante votazione per corrispondenza a maggioranza.

c) Assemblea generale straordinaria

Art. 14

¹ Può essere convocata in qualsiasi momento un'assemblea generale straordinaria. La convocazione è effettuata su delibera della commissione per la formazione professionale o su richiesta scritta di almeno $\frac{2}{5}$ dei membri dell'Associazione.

² In merito alle modalità di convocazione dell'assemblea, alla presidenza e alla presentazione delle istanze si applica per analogia quanto disposto nell'art. 13 commi 2-4.

Art. 15

¹ L'assemblea generale adotta le delibere ed effettua le nomine a maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di parità di voti al presidente spetta il voto decisivo.

² Il consenso espresso per iscritto dalla maggioranza dei membri dell'Associazione circa un'istanza della commissione per la formazione professionale equivale a una delibera adottata nell'ambito dell'assemblea generale.

Art. 16

¹ La commissione per la formazione professionale è l'organo esecutivo dell'Associazione. Essa decide circa tutte le questioni dell'Associazione nella misura in cui il presente statuto non prescriva altrimenti.

² Le competono le seguenti facoltà:

- a) delibera circa le attività basilari dell'Associazione, il suo programma di lavoro annuale e il suo budget annuale;
- b) stesura del rapporto annuale e del conto annuale e presentazione all'assemblea generale;
- c) delibera circa l'accoglimento e l'esclusione dei membri (su richiesta del comitato esecutivo);
- d) designazione dei componenti del comitato esecutivo;
- e) nomina e revoca delle commissioni e dei gruppi di lavoro per i singoli progetti;
- f) approvazione degli statuti e dei regolamenti delle sezioni;
- g) emanazione del regolamento sulle quote;
- h) emanazione di regolamenti;
- i) acquisto, vendita e costituzione di diritti reali su immobili;
- k) delibera circa spese impreviste, urgenti e non inserite in budget;
- l) *approvazione dei regolamenti in materia di formazione ed esami, piani di apprendistato e programmi di formazione nel settore della formazione e dell'aggiornamento di addetti ai magazzini e alla logistica, nella misura in cui ciò non compete alle istanze cantonali o federali.*

Art. 17

¹ I componenti della commissione per la formazione professionale, del comitato esecutivo e delle commissioni hanno il diritto a un gettone di presenza e, a seconda della funzione, a un indennizzo forfettario.

² L'entità del gettone di presenza e dell'indennizzo forfettario è determinata in un regolamento sulle spese emanato dalla commissione per la formazione professionale.

d) Delibere e votazioni

2. Commissione per la formazione professionale

a) Obblighi e facoltà

b) Spese

c) Composizione e mandato

d) Delibere

Art. 18

¹ La commissione per la formazione professionale è formata da un massimo di 30 componenti (o rappresentanti di membri dell'Associazione) ed è presieduta dal presidente dell'Associazione.

² I componenti della commissione per la formazione professionale vengono designati di norma dall'assemblea generale dietro proposta. Nella nomina va tenuto conto delle loro conoscenze specifiche e che essi rappresentino adeguatamente i diversi settori e le diverse regioni del paese.

³ I componenti della commissione per la formazione professionale restano in carica per 4 anni e possono essere rieletti.

Art. 19

¹ La commissione per la formazione professionale ha il numero legale qualora sia presente almeno la metà dei suoi componenti.

² Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi a meno che lo statuto non preveda una maggioranza qualificata. Il voto decisivo spetta al presidente.

³ A ciascun componente della commissione per la formazione professionale spetta un voto.

⁴ Il consenso espresso per iscritto dalla maggioranza dei componenti della commissione per la formazione professionale equivale ad una delibera adottata nel corso di una riunione della commissione medesima.

3. Comitato esecutivo

a) Obblighi e facoltà

¹ Il comitato esecutivo espleta le mansioni che gli competono ai sensi del presente statuto o che gli sono demandati dalla commissione per la formazione professionale. Si riunisce ogniqualvolta ve ne sia la necessità.

² Ad esso spettano i seguenti obblighi e facoltà:

b) Composizione, mandato, deli-

- a) convocazione ed organizzazione delle sedute della commissione per la formazione professionale;
- b) elaborazione di documenti preparatori per le delibere, di relazioni, obiettivi ecc. all'attenzione della commissione per la formazione professionale;
- c) espletamento degli incarichi impartiti dalla commissione per la formazione professionale;
- d) pubbliche relazioni circa gli interessi della ASFL;
- e) rappresentanza della ASFL verso l'esterno;
- f) vigilanza sulle finanze della ASFL;
- g) designazione delle sedi e della direzione;
- h) regolamentazione della facoltà di firma degli addetti presso le sedi.

³ Al comitato esecutivo spetta la facoltà di firma congiunta in due.

⁴ Il comitato esecutivo regola d'intesa con la commissione per la formazione professionale la collaborazione con le commissioni settoriali cantonali e regionali, con le autorità, le scuole e le associazioni.

⁵ Il comitato esecutivo può demandare parzialmente le sue mansioni alle sedi o alla direzione.

Art. 21

¹ Il comitato esecutivo è costituito dal presidente dell'Associazione e da 4-6 componenti della commissione per la formazione professionale, laddove va tenuto conto che siano rappresentati adeguatamente le diverse categorie e gli interessi settoriali dell'Associazione.

² I componenti del comitato esecutivo vengono designati dalla commissione per la formazione professionale tra le proprie fila e restano in carica per 4 anni. Possono essere rieletti.

³ Al numero legale e alle modalità di delibera si applica per analogia l'art. 19.

Art. 22

¹ La direzione ha competenza per le questioni operative a livello direttivo dell'Associazione, la direzione dei centri di formazione e la gestione operativa delle sedi. Espleta le funzioni amministrative e contabili dell'Associazione e dei suoi organi ed è il fulcro di informazione e coordinamento verso l'interno e l'esterno.

² La direzione è composta da un presidente e dai responsabili dei centri di formazione regionali.

³ Rappresenta l'Associazione in conformità alle normative della commissione per la formazione professionale e del comitato esecutivo.

⁴ Nel quadro di un mansionario specifico i compiti della direzione sono in particolare

- a) direzione dei centri di formazione e delle sedi;
- b) preparazione e attuazione delle delibere del direttivo, conformi alle esigenze in termini di tempo, specificità e costi;
- c) stesura di regolamenti e documenti strategici all'attenzione del direttivo;
- d) redazione di un budget per le attività e ottemperamento del budget approvato;
- e) regolamentazione delle condizioni di lavoro dei collaboratori a tempo pieno ed ausiliari e loro formazione continua e aggiornamento;
- f) sostegno delle commissioni;
- g) gestione dei contatti con le autorità e con altre associazioni d'intesa con il presidente;
- h) pubbliche relazioni e informazioni interne all'Associazione d'intesa con il comitato esecutivo.

Art. 23

¹ La commissione per la formazione professionale o il comitato esecutivo possono insediare commissioni temporanee o permanenti che si occupino di questioni specifiche.

² Il presidente in carica della commissione deve sottoporre almeno una volta l'anno un resoconto alla commissione per la formazione professionale o al comitato esecutivo.

³ Le commissioni si autocostruiscono.

bere

4. Direzione

5. Commissioni

6. Sezioni

7. Ufficio di revisione

1. Anno contabile

2. Entrate

Art. 24

¹ I membri possono unirsi in sezioni in base alla loro appartenenza.

² Le sezioni assumono la forma giuridica dell'Associazione.

³ Le sezioni hanno il diritto di essere adeguatamente rappresentate nell'ambito della commissione per la formazione professionale (Vedi art. 18 comma 2). Si auspica inoltre che i presidenti di sezione facciano parte della commissione per la formazione professionale.

⁴ Gli statuti ed i regolamenti delle sezioni debbono essere verificati ed approvati dalla commissione per la formazione professionale dal punto di vista della loro conformità allo statuto e al regolamento della ASFP.

⁵ Al fine di assicurare una formazione omogenea nell'intero territorio svizzero tutte le delibere e tutti gli atti emanati a tal riguardo dalla ASFP - anche quelli emanati successivamente - hanno priorità sulle delibere e sugli atti delle sezioni. Interlocutore ufficiale nei confronti delle autorità federali è la ASFP. Gli organi della ASFP possono demandare alle sezioni le loro competenze in materia di rappresentanza degli interessi nei confronti delle autorità cantonali e regionali.

⁶ Nell'ambito delle sue possibilità la ASFP accorda alle sezioni un adeguato sostegno finanziario.

⁷ Le sezioni espletano tutte le mansioni che non sono riservate all'Associazione centrale.

⁸ Tali mansioni sono in particolare

- a) gestione dei contatti con i maestri, le scuole e gli organismi di consulenza professionale a livello regionale;
- b) scambio di informazioni ed esperienze;
- c) istituzione di gruppi e commissioni regionali;
- c) presentazione di istanze alla commissione per la formazione professionale attraverso i rappresentanti.

Art. 25

L'assemblea generale designa quale ufficio di revisione una società fiduciaria, che resta in carica di volta in volta per un anno.

V. Finanze**Art. 26**

L'anno ai fini dell'attività e della contabilità dell'Associazione corrisponde all'anno solare.

Art. 27

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote annuali dei membri ordinari;
- b) eventuali quote straordinarie dei membri ordinari;

c) contributi della mano pubblica;

d) **altri contributi e proventi.**

Art. 28

¹ Al calcolo delle quote annuali dei membri ordinari si applicano i seguenti massimali:

- a) Membri collettivi : Fr. 5000.—
- b) Membri d'azienda: Fr. 2000.—
- c) Membri individuali: Fr. 100.—

² Le quote vigenti si desumono dal regolamento sulle quote dell'Associazione.

VI. Disposizioni conclusive

Art. 29

¹ Lo scioglimento della ASFL può essere deliberato solo dall'assemblea generale con voto a maggioranza di 2/3 di tutti i membri.

² In caso di scioglimento, il patrimonio deve passare a un altro istituto esente da imposte con finalità analoghe.

Art. 30

¹ Tutte le comunicazioni prescritte per legge vengono effettuate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

² Le comunicazioni e le notifiche dell'Associazione e dei suoi organi ai membri vengono effettuate mediante un bollettino, circolari e lettere.

Art. 31

¹ Il presente statuto entra in vigore dal momento in cui viene approvato dall'assemblea generale.

² Tutti gli statuti precedenti decadono automaticamente.

Art. 32

¹ Lo statuto è stato redatto in tre versioni linguistiche: una tedesca, una francese ed una italiana.

² In caso di eventuali ambiguità è determinante il testo tedesco.

Approvato e posto in vigore dall'assemblea generale del 28 giugno 2000.

Il presidente:

Il vicepresidente:

sig. Walter Leu

sig. Balthasar Trümpy

3. Quote annuali dei membri

1. Scioglimento dell'Associazione

2. Comunicazioni

3. Entrata in vigore

4. Redazione dello statuto

Änderungen - Modifications - Emendamenti

Generalversammlung vom / Assemblée générale du / Assemblea generale del
25.06.2004

Art. 29

²Bei einer Auflösung hat das Vermögen an eine andere, steuerbefreite Körperschaft mit ähnlicher Zwecksetzung zu fallen.

Art. 29

²En cas de résolution, le patrimoine de l'association doit revenir à un autre organisme exonéré d'impôts poursuivant un but similaire.

Art. 29

²In caso di scioglimento, il patrimonio deve passare a un altro istituto esente da imposte con finalità analoghe.